

Corrisposto diritto
mediante marche da bollo
per € 2,96
apposte sull'originale/sull'istanza
Add 14-7-25



TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE

Sezione Penale Unica

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice monocratico del Tribunale, Dott. [REDACTED], alla
pubblica udienza del 10.07.2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

[REDACTED] libero, assente.

Difeso di fiducia dall'Avv. Francesco Cucco del Foro di Nocera
Inferiore.

IMPUTATO

A) dei reati di cui agli artt. 94-572, comma 1 c.p., perché, talvolta
sotto l'effetto di sostanze alcoliche, maltrattava il coniuge convivente
[REDACTED] mediante le condotte aggressive di seguito
descritte, così da infliggerle sofferenze fisiche e morali tali da renderle

la vita impossibile. In particolare, e tra l'altro:

1. ingiuriava e minacciava la p.o.;
2. in data 14.02.19 aggrediva la p.o. con schiaffi;
3. in data 25.03.2019, inseguiva, con la propria autovettura la p.o.
mentre si trovata a bordo dell'autovettura di un amico, [REDACTED]

[REDACTED], tamponandola. Con la circostanza aggravante di aver
commesso il fatto in stato di ubriachezza abituale.
In [REDACTED], dal dicembre 2018 con condotta perdurante

B) del reato di cui agli artt. 582 - 585 in relazione all'art. 576, 61 n. 2
c.p., perché al fine di commettere il reato di cui al capo A), con la
condotta ivi descritta, in data 14.02.2019, cagionava a [REDACTED]
[REDACTED] lesioni personali, "trauma contusivo della spalla destra, del
rachide cervicale e della gamba destra" giudicate guaribili in giorni 5

Nr. _____ Reg. _____

Sent _____

Nr. [REDACTED] RG Dib _____

Nr. [REDACTED] RGNR _____

DEPOSITATA

il _____

AVVISO DEPOSITO SENT.
COMUNICATO A

PG _____

PM _____

Imputato _____

Difensore _____

Parte _____ Civile _____

IRREVOCABILE

il _____

PROPOSTO APP/RICORSO

il _____

da _____

COMUNICATO

il _____

a _____

ESTRATTO ESECUTIVO

Tribunale di Nocera Inferiore

Sezione Penale



(come da referto medico rilasciato dal P.O. di [REDACTED] n. [REDACTED] in data 15.02.2019).

In [REDACTED], in data 14.02.2019

Conclusioni:

P.M: condanna dell'imputato alla pena di anni tre di reclusione;

Difesa dell'imputato: assoluzione perché il fatto non sussiste o perché non costituisce reato; in subordine, non doversi procedere per estinzione del reato per remissione della querela; in linea estremamente gradata, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, applicazione del minimo della pena e dei benefici di Legge.



FATTO E DIRITTO

Con decreto che dispone il giudizio emesso dal G.U.P. in sede il 24.02.2021, [REDACTED] era tratto a processo per rispondere dei reati in epigrafe.

Differite le prime udienze del 15.04.2021 e 16.12.2021, 21.07.2022 e 23.02.2022 per difetto di contraddittorio, alla seguente del 21.07.2022 il Tribunale dichiarava l'assenza dell'imputato, in quanto libero, ritualmente avvisato a mani proprie e non comparso in carenza di cause legittime di impedimento; il giudizio era oggetto di mero rinvio, nello stato, in ragione dell'adesione del VPO d'udienza all'astensione proclamata dall'associazione nazionale di categoria. Differita la seduta del 18.01.2024, a cagione dell'adesione degli addetti al servizio di fonoregistrazione all'astensione indetta dall'associazione nazionale di categoria, nel proseguo del 4.7.24, dichiarato aperto il dibattimento ed ammesse le prove richieste dalle Parti, l'istruttoria principiava dall'esame di [REDACTED], la cui relazione tecnica era oggetto di consenso acquisitivo ex art. 493 co.3 c.p.p. Tale acquisizione consensuale era poi estesa alla documentazione investigativa del Mar. [REDACTED], di cui era revocata la prova dichiarativa per sovrabbondanza del mezzo istruttorio. All'assise del 13.02.2025, registrato il consenso al recupero del pregresso dichiarato investigativo di [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED], ne era revocata l'ordinanza ammissiva delle relative testimonianze. Seduta stante, la p.o. dichiarava di voler rimettere la querela.

Infine, all'udienza odierna, acquisita nelle more la dichiarazione di accettazione della remissione, manifestata dall'Avv. Cucco sulla base della procura speciale acclusa agli atti, il Tribunale dichiarava la conclusione della fase istruttoria, l'utilizzabilità degli atti inseriti nel fascicolo per il dibattimento e, raccolte a verbale le conclusioni delle Parti, era pronunciata sentenza pubblicata in udienza mediante lettura del dispositivo.

Muovendo l'odierna cognizione giudiziale dalla valutazione del più grave delitto di cui al capo A), l'istruttoria dibattimentale ne ha evidenziato l'impossibilità di rintracciare le matrici, oggettive e psicologiche, della fattispecie di cui all'art. 572 c.p.

Invero, le fonti dichiarative assunte a carico dell'imputato hanno fatto registrare una convergenza, peraltro, in adesione alla formulazione imputativa, esclusivamente in relazione a due episodi violenti, usati dall'imputato nei confronti della vittima, ossia quelli del 14.2.2019 e 25.03.2019.



L'epicentro valutativo, pertanto, non può che localizzarsi nel pregresso dichiarato investigativo della [REDACTED], consensualmente recuperato all'utilizzabilità per la decisione, da cui, tuttavia, non emerge, in misura certa, una declinazione sistematicamente violenta e sopraffattiva del [REDACTED] del *ménage* familiare.

In questo senso, quanto alla necessaria vis coesiva degli episodi violenti accreditati in ambito endofamiliare, la vittima è incorsa in una contraddizione, lampante, inequivoca, ingiustificabile ed insanabile in relazione alle ragioni per cui l'imputato si sarebbe dimostrato aduso alla violenza domestica. In particolare, nelle proprie dichiarazioni investigative del 14.02.2019, la [REDACTED] ha riferito che le stesse originassero poiché l'imputato *"le vietava di andare a lavoro, sostenendo che solo lui doveva provvedere al sostentamento economico della famiglia"*; sorprendentemente, nella successiva escussione del 20.05.2019, le vessazioni del marito, invece, sono riportate all'esatto opposto: *"la motivazione di tale comportamento irrispettoso nei miei confronti è perché mi obbligava a cercarmi un lavoro e quindi di partecipare alle spese familiari"* (verbale di SIT del 20.05.19). Tale collisione dichiarativa rende incerto, insufficiente e contraddittorio il vero motivo delle violenze endofamiliari del [REDACTED], che, altrettanto certamente, non possono associarsi, come acutamente rilevato dal Difensore dell'imputato nella memoria conclusionale versata in atti, ad una condizione di gelosia o possessività nel relazionarsi alla moglie, considerato che la stessa ha potuto immediatamente troncare la relazione sentimentale senza alcun tipo di fastidio o intrusione nella sua nuova vita, poi ripresa con un nuovo matrimonio: in questo senso, la [REDACTED] ha precisato che, dall'ultimo episodio violento in poi, *"non vi sono stati altri episodi, né tantomeno telefonate, sms ed incontri con mio marito, non l'ho più visto"*. Oltremodo, il disinteresse processuale della vittima, culminato nella remissione della querela, depone per una distensione definitiva e positiva dei rapporti intersoggettivi tra le parti, senza alcun timore che l'imputato possa replicare nuovi illeciti a base violenta nei suoi confronti. Neppure deve ritenersi con certezza che le vessazioni patite dalla persona offesa in ambito domestico siano avvenute per la tendenza dell'imputato a fare abuso di alcol: in proposito, la prospettazione disculpativa del Difensore del [REDACTED], per come illustrata nella predetta memoria difensiva, appare decisiva e condivisibile, risultando perlomeno improbabile che la p.g. intervenuta nel più grave e violento degli episodi al vaglio non abbia rilevato alcuno dei segni o sintomi di uno stato di ebbrezza. Eppure, la vittima aveva pure riferito che in ulteriori litigi familiari, l'occasione di violenza sorgeva proprio dall'alterazione



dell'imputato a cagione dell'abuso di alcol.

Tale rilievo, dunque, consente di ritenere accertate, oltre ogni ragionevole dubbio avverso, le sole due condotte del 14.02.19 e 25.03.2019, in corrispondenza delle quali la [REDACTED] si determinava a sporgere querela. Al contrario, la descrizione delle pregresse vessazioni endofamiliari è eccessivamente generica, apodittica e così decontestualizzata da renderle, in definitiva, non verificabili. Pur tollerando la scelta della vittima di non azionare immediatamente il soccorso dell'autorità di p.s., va considerato come il solo tratto unificatore di tali condotte, per come descritto dalla querelante, ossia la condizione di ubriachezza dell'imputato, non abbia trovato adeguata conferma in atti, sol considerando che quest'ultimo ha pure avuto un contatto diretto con la p.g., proprio in occasione del più grave evento lesivo in disamina, senza che nulla venisse riscontrato.

Consequenzialmente, della struttura tipologica della fattispecie latitano sia la serie di condotte maltrattanti di stampo abituale, perlomeno storicamente riconoscibili e distinguibili tra esse, nonché il cd. dolo adesivo che certifichi come l'imputato, ben oltre l'estemporaneità dei singoli episodi aggressivi, abbia consapevolmente addizionato le vessazioni accertate, nel caso di specie appena nel numero di due in circa un mese, allo scopo di stabilire un'asimmetria negli equilibri relazionali votata alla costante sopraffazione delle prerogative, umane e familiari, della vittima.

Pertanto, [REDACTED] deve essere mandato assolto dal delitto di maltrattamenti in famiglia perché il fatto non sussiste.

Con riferimento ai reati di cui al capo B), deve constatarsene l'estinzione per intervenuta remissione processuale della querela.

In effetti, il delitto di cui all'art. 582 e 585 in relazione all'art. 576, 61 n.2 c.p. in difetto di una effettiva finalizzazione alla consumazione del reato di cui all'art. 572 c.p. – il cui fatto è stato giudicato insussistente – risultano procedibili a querela di parte: in particolare, comprovata la fattispecie lesiva nella propria materialità, giusta documentazione sanitaria in atti, stante la remissione processuale della querela e la relativa accettazione, deve emettersi sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per intervenuta remissione di querela.

Alla luce di quanto sinora esposto, non ricorrendo i presupposti per un'assoluzione nel merito, s'impone la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta remissione di querela.

Al tenore della pronuncia consegue, ai sensi dell'art. 340 ult. co. c.p.p., la condanna dell'imputato al pagamento delle spese del procedimento.



P.Q.M.

Letto l'art. 530 c.p.p. assolve [REDACTED] dal reato a lui ascritto al capo A) perché il fatto non sussiste.

Letti gli artt. 529 e 531 c.p.p. dichiara non doversi procedere nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] in ordine al reato a lui ascritto al capo B), esclusa la contestata aggravante, in quanto estinto per intervenuta remissione di querela.

Pone a carico dell'imputato le spese del procedimento.

Motivi contestuali.

Così è deciso, in Nocera Inferiore, li 10.07.2025.

IL GIUDICE

Dott. [REDACTED]



[REDACTED]
Depositata in cancelleria
la sentenza n. [REDACTED] del
10/07/2025
10/07/2025 14:15

